

INDICAZIONI IMU e modalità versamento prima rata 2013

Aggiornato al 5/6/2013

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione "in via sperimentale" dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.).

L'imposta interessa i **fabbricati**, compresa l'**abitazione principale e sue pertinenze**, i **fabbricati rurali**, **le aree fabbricabili ed i terreni agricoli**.

Per i Comuni della Valle del Santerno i terreni agricoli sono esenti da IMU.

L'IMU sostituisce:

- l'imposta Ici;
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari a beni non locati (gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati all'Irpef e addizionali solo se locati).

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati e del **25% per i terreni agricoli**):**

categorie catastali	Coefficiente IMU 2013 applicati sulla rendita catastale
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5) – il moltiplicatore anno 2013 è 65	65
Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	110
Altri Terreni agricoli	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.M.U. (in vigore dal 2012)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta nell'anno 2013 prevedono, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) istituisce la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per

mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre dovrà essere versata al Comune la differenza tra l'aliquota deliberata e quella statale (7,6 per mille).**

Si ricorda inoltre che dall'1.1.2013 il coefficiente IMU categoria D (escluso D5) è 65 (anziché 60).

Novità in base al decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (G.U. 117 del 21.5.2013)

Con decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, il Governo ha stabilito di sospendere il pagamento della prima rata dell'IMU, che quest'anno scadrà il 17 giugno 2013, per le seguenti categorie di immobili:

A) abitazione principale e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale. E' sospeso anche il pagamento dell'abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012.

Sono esclusi dalla sospensione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Rientrano nel regime di sospensione anche gli alloggi equiparati dal Comune alle abitazioni principali, ossia quelli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE e quelli appartenenti ad anziani e disabili che abbiano acquisito la residenza presso istituti di ricovero, a condizione che detti alloggi non risultino locati a terzi;

B) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, comprese le relative pertinenze, nonché alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer;

C) terreni agricoli;

D) fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni (sia fabbricati rurali ai sensi dell'art. 9 comma 3 DL 30.12.1993, n. 557 che fabbricati rurali strumentali ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis DL 30.12.1993, n. 557).

Per tutte le altre categorie di fabbricati, invece, resta ferma la data **del 17 giugno 2013 per il pagamento dell'acconto**, che deve essere effettuato utilizzando le medesime aliquote del 2012, in misura pari al 50% dell'importo annuale.

Pertanto, poiché le Amministrazioni Comunali per l'anno 2013 non hanno deliberato modifiche alle aliquote già adottate nel 2012, queste sono confermate per il pagamento **della prima rata** in scadenza al 17 giugno e vengono sintetizzate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	IMU 2013	BORGO TOSSIGNANO	CASALFIUMA NESE	CASTEL DEL RIO	FONTANELICE
	MOLTIPLICATORI	ALIQUOTE	ALIQUOTE	ALIQUOTE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali strumentali (D10)	65	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Abitazioni di imprese costruttrici invendute e non locate fino a 3 anni dall'ultimazione dei lavori	160	9 ‰	10 ‰	7,6‰	10,6‰
Abitazione principale SOLO A/1-A/8-A/9 (detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio residente fino a 26 anni per un max di € 600,00)	160	4 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰
Pertinenze abitazione principale SOLO A/1-A/8-A/9 (C2 – C6 – C7) – N.B. UNA sola per categoria	160	4 ‰	4 ‰	4 ‰	4 ‰
Terreni agricoli	110/135	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI

Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►		9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
► Abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta: genitore/figlio/fratello/sorella ►	160	9 ‰	10 ‰	7,6‰	7,6‰
► Altre pertinenze e garage, depositi e posti auto non pertinenze (C2 - C6 - C7) ►	160	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
► A/10 uffici e studi privati ►	80	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
► C/1 negozi e botteghe ►	55	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
► Laboratori per arti e mestieri (gruppo catastale C3 - C4 - C5 e gruppo catastale B) ►	140	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ► QUOTA STATO – CODICE 3925	80	7,6‰	7,6‰	7,6‰	7,6‰
► Banche ed istituti di assicurazione (gruppo D5) ► QUOTA COMUNE – CODICE 3930	80	1,4‰	2,4‰	2‰	3‰
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ► QUOTA STATO – CODICE 3925	65	7,6‰	7,6‰	7,6‰	7,6‰
► Altri fabbricati (alberghi, opifici, altri fabbricati per funzioni produttive esclusi rurali) (gruppo catastale D - tranne D5) ► QUOTA COMUNE – CODICE 3930	65	1,4‰	2,4‰	2‰	3‰
► Aree fabbricabili ►	Valore mercato	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
Abitazioni a disposizione e/o non locate	160	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
Abitazioni locate a canone libero	160	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
Abitazioni date in comodato a terzi o a parenti/familiari, non ricompresi in genitore/figlio/fratello/sorella	160	9 ‰	10 ‰	9,6‰	10,6‰
fabbricati di categoria D (escluso D10) aziende nuovo insediamento con un n. dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 5, per i primi tre anni QUOTA STATO – CODICE 3925	65	7,6‰	7,6‰	7,6‰	7,6‰
fabbricati di categoria D (escluso D10) aziende nuovo insediamento con un n. dipendenti attivi nel territorio comunale stesso superiore a 5, per i primi tre anni QUOTA COMUNE – CODICE 3930	65	1,4‰	2,4‰	0‰	3‰

In attesa di una riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare continua ad applicarsi la disciplina vigente, che di seguito si richiama.

Riduzioni e detrazioni previste dalla Legge:

- **la detrazione per l'abitazione principale** dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, è fissata per legge in € 200,00=, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

Per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione principale.

Tale ulteriore detrazione per i figli non può superare € 400,00=;

- la detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e ex agli alloggi I.A.C.P.;

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. succ.).

Per l'abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'aliquota agevolata (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. succ.);

- si considera abitazione principale quella in cui risiede il coniuge assegnatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, utilizzando tale abitazione a titolo di "diritto di abitazione" (per espressa equiparazione normativa ai sensi dell'art. 4 DL 16/2012 conv. L. 44/2012 comma 12-quinquies);

- **la riduzione del 50% della base imponibile** (propria e non più quella della classe abitativa più bassa) **per immobili con vincolo di interesse storico artistico;**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU;**

Versamenti:

La scadenza del versamento della prima rata, laddove dovuto (vedi sopra), è il **17 giugno 2013**. Per le categorie per le quali vige la sospensione del pagamento della prima rata, qualora non vengano introdotte modifiche all'attuale disciplina, la scadenza prima rata è posticipata al 16 settembre 2013.

Il versamento del saldo dell'IMU è previsto entro il **16 dicembre 2013**.

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

I codici dei comuni della Vallata da riportare nell'F24 sono i seguenti:

Casalfiumanese	B892
Borgo Tossignano	B044
Fontanelice	D668
Castel del Rio	C086

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE";

"3913" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale non classificati nel gruppo catastale D - COMUNE";

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

"3923" - denominato: "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3924" - denominato: "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3925" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo e per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) classificati nel gruppo catastale D - STATO";

"3930" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE";

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del Tesoriere del Comune sul Conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia, sul quale accreditare l'importo dovuto, utilizzando i seguenti codici IBAN:

- Comune di CASALFIUMANESE : codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319- bic/swift : IMCOIT2A;
- Comune di BORGO TOSSIGNANO : codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317 bic/swift : ICRAITRRF20;
- Comune di FONTANELICE : codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift : ICRAITRRF20;
- Comune di CASTEL DEL RIO : codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift : ICRAITRRF20;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", Comune di _____, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU: se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2014**.

Principi generali

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

La dichiarazione è dovuta:

- Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);
- Riduzioni di imposta;
- Dati non acquisibili tramite catasto.

Enti non commerciali con uso promiscuo (commerciale e non): si rimanda a successivo apposito modello ministeriale a tutt'oggi non ancora emanato.

Obbligo dichiarazione

1. Fabbricati di interesse storico o artistico;
2. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – cosiddetti "beni merce" – solo nel caso in cui il comune abbia deliberato la riduzione dell'aliquota;
3. Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;
4. Terreni agricoli coltivati – nonché non coltivati – posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti;
5. Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);
6. Concessionario aree demaniali;
7. Variazione di valore aree edificabili;
8. Terreno agricolo divenuto area edificabile;
9. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);
10. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divisa;
11. Immobile assegnato a socio coop edilizia e proprietà indivisa;
12. Immobile concesso in locazione da ACER;
13. Immobili esenti ai sensi lettera c), g) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;
14. Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
15. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
16. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
17. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
18. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);
19. Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
20. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;
21. Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;
22. Soggetti AIRE che intendano avvalersi dell'aliquota di abitazione principale;
23. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale.

Con riferimento alla situazione di immobili :

- 1) Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.

Nella situazione 1) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.

Attenzione: fino al 30 giugno 2013 è possibile presentare la dichiarazione IMU, se dovuta, per l'anno 2012, senza sanzioni. Dall'1 luglio al 30 settembre 2013 la presentazione è subordinata al pagamento della sanzione per ravvedimento pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 cioè € 5,00.

Dopo il 30 settembre 2013 non sarà più possibile sanare mediante ravvedimento le omesse dichiarazioni IMU anno 2012.

Esempio di calcolo per acconto Appartamento nel Comune di Castel del Rio concesso in locazione – aliquota 9,6 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$$619,75 + 5\% = 650,74$$

$$650,74 \times 160 \times 9,6/1000 = 999,54 \text{ (totale imposta dovuta nel 2013)}$$

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 17 giugno 2013 e 16 dicembre 2013 utilizzando il . **MOD. F24 CODICE 3918.**

Per i restanti comuni identico metodo di calcolo modificando l'aliquota del singolo comune

Esempio di calcolo per acconto Immobile nel Comune di Castel del Rio in categoria D – aliquota 9,6 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi

- esempio con rendita catastale di € 619,75

$619,75 + 5\% = 650,74$

$650,74 \times 65 \times 9,6/1000 = 406,06$ (totale imposta dovuta nel 2013)

QUOTA ALLO STATO:

Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,46$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 17 giugno 2013 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2013.

QUOTA AL COMUNE:

Al Comune deve essere versato nell'anno il 2 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 2/1000 = 84,60$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 17 giugno 2013 **al Comune è € 42,30** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2013.

N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- ART. 4 dl 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 – in corso di conversione in legge;
- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 – in corso di conversione in legge.
 - Regolamenti Comunali per la disciplina dell'Imposta Municipale propria dei singoli comuni.

Sul sito internet del Nuovo Circondario Imolese,
<http://gestioniassociate.nuovocircondarioimolese.it/tributi> **si può accedere al Servizio Tributi Associato per visualizzare e scaricare regolamenti, aliquote e modulistica.**

Coloro che hanno necessità di contattare questo ufficio possono farlo telefonando al n° 0542/667105 oppure recandosi nei seguenti giorni ed orari presso la sede del servizio a Casalfiumanese in Via 1° Maggio 20:

dal Lunedì al venerdì 9.00 – 12.30

Sabato **(tranne luglio-agosto)** 9.00 – 12.30

Indirizzo: Servizio Tributi Associato Via 1° Maggio 20 40020 Casalfiumanese (BO)

e- mail: tributi@casalfiumanese.provincia.bologna.it

telefono: 0542/667105 - **telefax:** 0542/667105

La cittadinanza sarà informata delle aperture straordinarie attraverso comunicati stampa.
E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di questioni particolari telefonando ai numeri sopra indicati.